



SENT. n. 41/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 21438 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS,
rappresentato e difeso dall'avv. Iside Barbara Storace e dall'avv. Federica Badellino,

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ("Inps"), rappresentato e difeso
dall'avv. Alberto Fuochi;
e

Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della
leva, in persona del ministro p.t.;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 maggio 2024, l'avv. Eleonora Ianni, in
sostituzione dell'avv. Badellino, per il ricorrente, e l'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare cessato dal servizio per limiti di

	età e collocato in ausiliaria dal OMISSIS, con Decreto del Ministero della Di-	
	fesa del OMISSIS, n. OMISSIS, ha conseguito il riconoscimento della dipen-	
	denza da causa di servizio delle seguenti patologie: “segni di iniziale artrosi	
	diffusa del rachide” e “pansinusite fronto mascellare a grado non invalidante”,	
	ottenendo, altresì, per la prima patologia, l’equo indennizzo secondo la c.d.	
	tabella B.	
	Con istanza del 24 febbraio 2020, parte attrice ha chiesto i benefici d.P.R. n.	
	461/2001 – in particolare, per la concessione della pensione privilegiata ordi-	
	naria –, per le infermità menzionate nel summenzionato decreto n. OMISSIS.	
	Il ricorrente è stato sottoposto a visita dalla Commissione medica ospedaliera	
	(“C.M.O.”) di La Spezia che, con verbale OMISSIS del OMISSIS, valutati il	
	quadro clinico e le patologie, ha ascrivito la patologia “segni di iniziale artrosi	
	diffusa del rachide” alla tabella B del d.P.R. n. 834/1981 e attestato la non	
	valutabilità della patologia “pansinusite fronto-mascellare a grado non invali-	
	dante”.	
	Con ricorso depositato il 28 novembre 2023, il ricorrente ha contestato tale	
	valutazione, ritenendo, anche sulla scorta della relazione di un proprio consu-	
	lente tecnico, che la prima patologia dovesse essere ascritta alla tabella A, VII	
	cat., del d.P.R. n. 834/1981, con conseguente diritto alla pensione privilegiata.	
	Il ricorrente sarebbe, infatti, affetto da “incipiente artrosi a carico del distretto	
	lombo-sacrale e concomitante presenza di fenomeni artrosico-degenerativi a	
	carico del distretto cervicale”. Tale quadro dovrebbe “essere considerato in	
	termini peggiorativi a quanto riportato in precedenza nella documentazione ri-	
	lasciata dall’Infermeria Presidiaria della Marina Militare [...]”, in quanto la	
	patologia lombo-sacrale sarebbe divenuta bilaterale. Sarebbe, poi, comparsa	
	2	

	una nuova sintomatologia, che interesserebbe le aree di riferimento per diversi	
	metameri cervicali (parere del prof. OMISSIS del OMISSIS).	
	Le sollecitazioni ricevute in mare in costanza di servizio avrebbero determi-	
	nato “lombosciatalgia da artrosi del rachide lombosacrale con impegno della	
	radice dello sciatico di destra”. La patologia in esame sarebbe l’aggravamento	
	o comunque dipendente dalle infermità già accertate e riconosciute dipendenti	
	da causa di servizio.	
	Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare la dipendenza da causa	
	di servizio della predetta patologia, ascrivendola alla tabella A, cat. VII, ai fini	
	del diritto ai benefici della pensione privilegiata ordinaria, con vittoria di spese.	
	In via istruttoria, è stato chiesto di nominare un consulente tecnico d’ufficio.	
	Con memoria depositata in data 2 maggio 2024, si è costituito in giudizio	
	l’Inps. Dopo aver richiamato la normativa applicabile, l’Amministrazione ha	
	osservato che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio rivesti-	
	rebbe natura vincolante e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.	
	In data 6 maggio 2024, si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, ec-	
	cependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, in quanto promosso av-	
	verso il verbale della C.M.O., che, tuttavia, sarebbe un atto endoprocedimen-	
	tale esclusivamente valutativo, non direttamente lesivo ma solo strumentale	
	all’emanazione del provvedimento finale. Inoltre, il ricorrente avrebbe omesso	
	di presentare un ulteriore formale atto di diffida.	
	Il ricorrente avrebbe, poi, presentato gravame innanzi alla Commissione me-	
	dica di seconda istanza e non consterebbe l’esito di tale procedimento.	
	Nel merito, il ricorso sarebbe infondato, in quanto i sanitari, dal cui parere	
	l’Amministrazione non potrebbe discostarsi, non avrebbero rinvenuto gli	
	3	

	estremi per l’ascrivibilità delle patologie del ricorrente alla tabella A.	
	Il Ministero si è, altresì, opposto all’esperimento di una consulenza tecnica	
	d’ufficio, trattandosi di un “rimedio istruttorio volto ad attribuire a un altro	
	soggetto la competenza di ulteriore disamina della situazione giuridica sogget-	
	tiva”, asseritamente non previsto dalla normativa vigente. Inoltre, tale rimedio	
	comunque porterebbe a violare l’art. 2697 c.c. in relazione all’onere della	
	prova. In via gradata, il Ministero ha chiesto che l’eventuale consulente tecnico	
	venga scelto “tra gli organi specializzati dello Stato da ritenere <i>super partes</i> ”.	
	L’Amministrazione ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare l’inammissi-	
	bilità del ricorso o, in subordine, la sua infondatezza, in ogni caso con vittoria	
	di spese, quantificate in euro 500,00.	
	All’udienza del 17 maggio 2024, l’avv. Iannì, in relazione al ricorso ammini-	
	strativo presentato alla Commissione medica interforze, ha riferito che tale im-	
	pugnazione non sarebbe stata coltivata e che il ricorrente, pur convocato a vi-	
	sita, non si sarebbe presentato, in quanto tale gravame sarebbe meramente fi-	
	nalizzato all’accertamento della inidoneità alle mansioni.	
	L’avv. Fuochi ha richiamato gli atti; non comparso il Ministero.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Devono, in primo luogo, essere rigettate le eccezioni di inammissibilità sol-	
	levate dal Ministero.	
	L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. dispone che il ricorso è inammissibile, tra	
	l’altro, quando “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in	
	sede amministrativa”.	
	Si ricorda, al riguardo, che il giudizio pensionistico, pur essendo solitamente	
	4	

promosso avverso un provvedimento, per consolidata giurisprudenza è un giudizio sul rapporto, in cui si controverte sulla sussistenza del diritto a benefici pensionistici (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. d'ap. Sicilia, n. 187/A/2018; Sez. II giur. centr. d'ap., n. 33/2021). Ai fini del requisito di cui all'art. 153 c.g.c., non è, dunque, necessario che venga impugnato un provvedimento in senso stretto, ma occorre che l'Amministrazione sia stata messa in condizione di provvedere sulla domanda del ricorrente, anche in ottica deflativa del contenzioso (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, n. 197/2021).

Nella fattispecie, in data 28 febbraio 2020, il ricorrente ha chiesto al Ministero “i benefici previsti dal d.P.R. 461 del 29 ottobre 2001, per quanto attiene alla concessione della pensione privilegiata, per le infermità contratte in servizio [...]”. Parte attrice ha correttamente incardinato il procedimento presso il Ministero, su cui gravava l'obbligo di provvedere, e la mancanza di un provvedimento di rigetto espresso, a distanza di anni, non è imputabile al ricorrente.

D'altra parte, sia l'Inps, sia il Ministero hanno confermato che la valutazione della C.M.O. è vincolante ai fini della concessione dei benefici invocati.

Pertanto, nella fattispecie, malgrado la mancanza di un provvedimento che risulta comunque avere di fatto carattere vincolato, deve ritenersi ammissibile il giudizio pensionistico volto ad accertare il possesso dei requisiti per la concessione della pensione privilegiata, seppur contestando unicamente il verbale che, di fatto, preclude l'accesso a tali benefici.

2. Nel merito, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano

	suscettibili di miglioramento spetta la pensione [...]”.	
	In materia, come già osservato dalla giurisprudenza consolidata di questa	
	Corte, grava sul ricorrente l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio di-	
	ritto, sulla base del principio posto dall’art. 2697 c.c. (cfr. Corte dei conti, Sez.	
	giur. Liguria, n. 102/2022).	
	3. Nel caso in esame, è in contestazione, in particolare, l’ascrivibilità alla ta-	
	bella A della ritenuta patologia “lombosciatalgia da artrosi del rachide lombo-	
	sacrale con impegno della radice dello sciatico di destra”, quale aggravamento	
	della patologia “segni di iniziale artrosi diffusa del rachide”.	
	Il ricorso deve essere rigettato in quanto il ricorrente non ha dimostrato la fon-	
	datezza della propria pretesa all’ascrizione della patologia alla tabella A del	
	d.P.R. n. 834/1981. Non sono stati, infatti, addotti elementi che portino a rite-	
	nere errata la valutazione della C.M.O., che risulta, invece, aver condotto	
	un’approfondita valutazione dello stato di salute della parte attrice.	
	3.1. Il ricorrente, prima della visita della C.M.O., risulta essersi sottoposto a	
	risonanza magnetica in data 10 dicembre 2019, presso l’A.O.U. Città della Sa-	
	lute e della Scienza di Torino. A quanto consta, il referto, non depositato agli	
	atti ma richiamato sia nel verbale della C.M.O., sia nell’attestazione del C.T.P.	
	del 13 febbraio 2020, riporta “discopatia con assottigliamento dello spazio in-	
	tersomatico C6-C7 ed estroflessione posteriore disco-osteofitosica, più evi-	
	dente sul versante destro, responsabile modesta impronta sul profilo ventrale	
	del sacco durale”, nonché “discreta” ipertrofia degenerativa dei processi unci-	
	formi a C5-C6 e C6-C7, a destra, con restringimento del diametro dei corri-	
	spondenti forami di coniugazione”; nel tratto lombare, “non sono presenti ernie	
	o protusioni discali”, mentre, in regione lombare, il disco compreso tra L5-S1	
	6	

	avrebbe presentato “moderati” “fenomeni di disidratazione del nucleo polposo	
	e protrude posteriormente”, “senza tuttavia determinare conflitti con le radici	
	nervose emergenti”. Pur essendo “riconoscibile un’alterazione della regione	
	istmica di L5, bilateralmente, suggestiva per lisi istmica”, non sono stati ri-	
	scontrati disallineamenti metamERICI. Il C.T.P. dà, infine, atto di un’ipertrofia	
	degenerativa dei massicci interapofisari del tratto lombare-distale, soprattutto	
	a L5-S1 a destra. Tale quadro clinico deve ritenersi accolto dal ricorrente, che,	
	oltre a non confutarlo, lo ha presentato al proprio C.T.P., che lo ha incluso nel	
	parere depositato dalla stessa parte attrice.	
	Nel riportare il referto, la C.M.O. ha precisato che, sulla base di tale accerta-	
	mento clinico strumentale esterno, risultava apparentemente “regolare la giun-	
	zione cranio-cervicale”. Il segnale del midollo spinale risultava “normale” in	
	tutte le sequenze, con “minima, focale accentuazione del canale centrale epen-	
	dimale [...], reperto privo di significato clinico”. Secondo i medici, inoltre, i	
	restanti dischi intersomatici del tratto lombare presentavano profilo posteriore	
	“regolare”. Anche tali risultanze non sono state specificatamente contestate dal	
	ricorrente, né dal suo consulente.	
	Sia la C.M.O., sia il C.T.P. hanno, poi, dato atto della visita ortopedica con-	
	dotta dal prof. OMISSIS, in data OMISSIS, che ha riscontrato algie in sede	
	lombo-sacrale, con irradiazione degli arti inferiore, bilateralmente, nonché cer-	
	vicalgie. La relazione agli atti diagnostica, in particolare, un quadro di “inci-	
	piente artrosi”, con presenza di fenomeni artrosico-degenerativi, a carico del	
	distretto cervicale, a cui sarebbero ascrivibili i disturbi del ricorrente e una	
	nuova sintomatologia che interesserebbe le aree di riferimento per diversi me-	
	tameri cervicali, non oggetto di valutazione in occasione dei precedenti	
	7	

	controlli.	
	Inoltre, in sede di visita interna, la C.M.O., oltre a constatare “dolenza alla	
	digitopressione”, ha rilevato che il rachide si presentava in asse e che erano	
	possibili sia il movimento di flesso-estensione del tronco, sia i passaggi postu-	
	rali, con deambulazione su terreno nella norma. I medici della C.M.O. hanno,	
	quindi, diagnosticato “discoartrosi diffusa del rachide – altre deformazioni ac-	
	quisite del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo [...]”. Tale referto	
	non è stato puntualmente contestato.	
	3.2. A fronte di quanto precede, la C.M.O. ha concluso che la patologia del	
	ricorrente non fosse ascrivibile alla tabella A. Tale valutazione risulta, invero,	
	coerente con il quadro patologico descritto in atti, in relazione al quale è moti-	
	vata, nonché priva di vizi logici.	
	D'altra parte, le patologie ascritte all'invocata cat. VII della tabella A hanno	
	rilevante gravità, comprendendo, p.e., l'anchilosi completa dell'articolazione	
	radiocarpica (punto 1), l'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica	
	(punto 2), la perdita di dita o falangi in casi di particolare gravità (punti da 3 a	
	14), l'anchilosi in estensione del ginocchio (punto 16) o la perdita di padiglioni	
	auricolari (punto 28). Il quadro clinico che emerge dagli atti, tuttavia, non ri-	
	sulta equivalente, per gravità, alle patologie della cat. VII, né alle altre della	
	tabella A.	
	Il ricorso e il parere del C.T.P. sono, poi, apodittici in relazione alle ragioni per	
	ascrivere la patologia ortopedica alla tabella A, omettendo anche di specificare	
	a quale patologia sarebbe assimilabile il quadro diagnostico del ricorrente.	
	Le conclusioni del consulente, infatti, rimarcano come le sollecitazioni subite	
	in navigazione abbiano portato a una lombosciatalgia da artrosi del rachide	
	8	

	lombosacrale con impegno della radice dello sciatico di destra, soffermandosi	
	sull’attribuibilità a causa di servizio. Tuttavia, è sostanzialmente assente la mo-	
	tivazione in relazione all’attribuzione alla tabella A, affermandosi solo che	
	“tale quadro anatomico-disfunzionale è da ritenersi come dipendente da causa	
	di servizio (come già riconosciuto dalla infermeria presidenziaria di La Spezia	
	nelle visite del 14/05/2019 e del 20/06/2019) e dunque ascrivibile, secondo le	
	vigenti normative e in via equitativa, alla VII tabella della classe A”.	
	3.3. In aggiunta, si rileva che, su richiesta del ricorrente, la Commissione me-	
	dica di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, con nota del 3	
	novembre 2021, ha convocato il ricorrente a visita da tenersi in data 25 novem-	
	bre 2021. Secondo quanto appreso in udienza, tuttavia, lo stesso ricorrente ha	
	deliberatamente omesso di presentarsi, precludendo una verifica amministra-	
	tiva delle sue condizioni, quandanche solamente in relazione all’idoneità al	
	servizio.	
	3.4. Non constano, infine, contestazioni in relazione alla valutazione della	
	“pansinusite fronto mascellare a grado non invalidante”, per la quale la docu-	
	mentazione non risulta essere stata nemmeno portata all’attenzione della	
	C.M.O..	
	4. A fronte di tale stato degli atti, non si rinvencono motivi per disporre una	
	consulenza tecnica d’ufficio.	
	La C.T.U., infatti, non è una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì	
	un mezzo istruttorio, nonché uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti	
	altrimenti (Cass. n. 3351/1987). Come già rilevato anche dalla giurisprudenza	
	di questa Corte (Sez. giur. Calabria, n. 14/2022; Sez. giur. Liguria, n. 30/2022),	
	la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova	
	9	

	di quei fatti che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, deve di-	
	mostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr., altresì, Cass., n. 4755/1999).	
	5. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, non avendo parte attrice	
	dimostrato nemmeno il <i>fumus</i> di un <i>error in iudicando</i> da parte della C.M.O.	
	o l'attribuibilità della patologia alla tabella A – VII cat..	
	6. Con riferimento alle spese, non vi è luogo a provvedere su quelle di giusti-	
	zia, per via del principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art.	
	10 della l. n. 533/1973, a cui la giurisprudenza di questa Corte attribuisce ca-	
	attere di generalità (<i>ex multis</i> , Sez. I Giur. Centr. d'Ap., n. 76/2016).	
	Con riguardo alle spese di lite, deve essere respinta l'istanza di condanna pre-	
	sentata dal Ministero, in quanto quest'ultimo è comparso in giudizio ai sensi	
	dell'art. 158 c.g.c. avvalendosi di propri dipendenti, in relazione ai quali difetta	
	la qualità di avvocato (cfr., <i>ex multis</i> , Cass., Sez. VI, ord. n. 27444/2020; Cass.,	
	Sez. II, nn. 8413/2016 e 11389/2011; Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, n.	
	197/2021). Sarebbero liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle	
	generali, concretamente affrontate in giudizio, ma non risulta alcuna nota	
	spese, né può essere sufficiente la determinazione forfettaria effettuata nella	
	comparsa di costituzione. Inoltre, il Ministero non è neanche comparso in	
	udienza. Pertanto, nei confronti del Ministero, le spese devono essere compen-	
	sate.	
	Nei confronti dell'Inps, invece, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di lite se-	
	guono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitiva-	
	mente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed	
	10	

eccezione:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alle spese nei confronti dell'Inps, liquidandole in euro 500,00 onnicomprensivi;
- Compensa le spese nei confronti del Ministero della Difesa;
- Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 maggio 2024.

IL GIUDICE

Benedetto Brancoli Busdraghi

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi del ricorrente.

IL GIUDICE

Benedetto Brancoli Busdraghi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2024